Al Preside Prof. Vincenzo Nesi
Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali
Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
P.le Aldo Moro, 5
00185 ROMA
presidenzasmfn@cert.uniroma1.it

e p.c. Dott.ssa Maria Blaiotta
Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali
Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
maria.blaiotta@uniroma1.it

Oggetto: Rinnovo Convenzione CNR - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.

Si fa riferimento alla Vostra nota prot. n. 2040 in data 18 dicembre 2017, con la quale si propone il rinnovo della Convenzione tra CNR e la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, già deliberato dalla Giunta di Facoltà, per ulteriori tre anni.

Al riguardo, tenuto conto delle collaborazioni già avviate nell’ambito della Convenzione e dell’interesse manifestato dalle strutture di ricerca dell’Ente al proseguimento dei rapporti in essere e/o all’attivazione di nuove iniziative, esprimo, a nome del CNR, la volontà di rinnovare la Convenzione per il periodo complessivo di tre anni e quindi fino al 31 gennaio 2021, così come previsto dall’art. 4 della stessa.

Cordiali saluti

INGUSCIO MASSIMO
22.12.2017 08:52:26 CET

[Signature]
Convenzione operativa della Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ai fini dello svolgimento delle attività didattiche tramite la condivisione di personale

Sapienza Università di Roma, - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, 00185, codice fiscale 80209930587, rappresentata dal Preside pro tempore Prof. Vincenzo Nesi, nato a Napoli il 14 gennaio 1959 (d’ora in poi denominata “Università”)

e
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in Roma – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26 gennaio 1950 (d’ora in poi denominato “CNR”)

Premesso

che in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

che la legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 11 consente ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno di “svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse”;

che l’art. 55 del D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito con legge n. 35/2012 prevede che l’art. 6, comma 11 della legge 240/2010 si applichi anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca;
che l’art. 21, comma 1 del D.Lgs n. 127 del 4 giugno 2003, recante norme in materia di "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)" consente al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. di assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all’attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l’espletamento dei compiti istituzionali e l’assolvimento dell’orario di lavoro presso il C.N.R con modalità determinate dagli Atenei di riferimento;

che il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di attività didattiche, modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 2016 definisce, in particolare all’art. 13 gli obblighi ed i doveri didattici del personale, a qualsiasi titolo, incaricato di svolgere incarichi di docenza nell’ambito dei corsi di studio dell’Ateneo;

che il D.M. n. 246786 del 27/11/2012 con cui è stata approvata la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università' e che prevede all’art. 1, comma 2 che "Al fine di semplificare le procedure di stipula, le singole convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari. La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse";

che la Convenzione Quadro tra il CNR e Sapienza Università di Roma, rinnovata dal Senato Accademico del 23 febbraio 2016, prevede, tra l’altro, la possibilità di realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso Sapienza e di ricercatori o professori universitari di ruolo Sapienza presso il CNR;

che la previsione di cui all’art. 6 della Convenzione Quadro, prevede che i ricercatori e tecnologi CNR possano partecipare allo svolgimento di attività di didattica presso i Dipartimenti della Sapienza ed assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l’Ateneo;

che la circolare del Rettore del 27 dicembre 2011, prot. n. 83413 prevede la possibilità per le Facoltà e per i Dipartimenti interessati di stipulare direttamente atti esecutivi nei quali definire le modalità operative dello svolgimento dell’attività didattica/ricerca del personale interessato del CNR;

tenuto conto dell’Offerta formativa della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali deliberata annualmente dai competenti organi d’Ateneo.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2
Obiettivi di interesse comune
La presente Convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione tra le parti al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico e didattico.

Art. 3
Oggetto

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al precedente articolo il personale CNR potrà svolgere attività didattica nei corsi di studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, verificata la compatibilità del proprio profilo curriculare con i contenuti didattici dell'incarico da svolgere e nei limiti di cui all'art. 21, comma 1 del D.Lgs n. 127 del 4 giugno 2003 e parimenti il personale universitario potrà eventualmente svolgere attività di ricerca presso il CNR sulla base della preliminare acquisizione di una favorevole delibera adottata dai competenti organi collegiali dei Dipartimenti dell'Ateneo cui tale personale affersice.

L'attività didattica di cui al comma precedente potrà essere espletata dal personale CNR nell'ambito di specifiche discipline elaborate dagli organi collegiali dei Dipartimenti dell'Ateneo che detengono la responsabilità amministrativa dei relativi Corsi di Studio. Tali delibere recepiranno le indicazioni comunicate dai competenti CAD e Consigli di CdS ed inserite nelle schede individuali di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. n. 246786 al contenuto delle quali il personale ricercatore CNR interessato aderirà in forma scritta.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà esercitato presso l'ente per il quale viene svolta la quota maggioritaria di attività lavorativa entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie inerenti gli organi accademici collegiali e monocratici (UNIVERSITÀ/CNR).

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università secondo quanto indicato nella relativa scheda individuale.

Art. 4
Durata

La presente Convenzione ha validità per l'anno accademico in corso, 2016/2017 (31 gennaio 2018), ed è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi previo parere favorevole dei competenti organi deliberativi rispettivamente della Facoltà e del CNR.

Art. 5
Amministrazione del rapporto di lavoro
Lo svolgimento dell’attività didattica nell’ambito dei corsi di studio della Facoltà, secondo quanto stabilito nel precedente art. 3, non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale del CNR interessato.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza del personale del CNR interessato.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell’attività di cui al presente Convenzione correlandola alle esigenze e all’orario di servizio dei corsi di studio della Facoltà e dei relativi criteri organizzativi.

Ai fini della gestione delle presenze in servizio il Direttore del Dipartimento, che detiene la responsabilità amministrativa del corso di studio nel quale verrà svolta l’attività didattica di cui all’art. 3 della presente Convenzione, o un suo delegato, dovrà inoltrare al CNR, con cadenza periodica, un’attestazione circa le presenze del personale incaricato.

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti relativamente alla categoria di appartenenza del Personale interessato.

Il personale affidatario di incarichi di insegnamento di cui all’art. 3 della presente Convenzione sarà conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso la Facoltà, ai fini della verifica (conteggio – valutazione) dei requisiti di docenza nell’ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio.

**Art. 6**

**Oneri stipendiali**

Le parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali ciascuna parte sosterrà quelli relativi al proprio personale. Le Parti provvederanno agli oneri stipendiali del proprio personale il cui trattamento economico e previdenziale resterà pertanto invariato.

**Art. 7**

**Compiti e doveri didattici**

Il Personale CNR coinvolto nell’esecuzione dell’attività didattica di cui all’art. 3 della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, emanato con D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016, si impegna a rispettare la "programmazione generale delle attività didattiche inclusi gli orari, i luoghi delle lezioni e del ricevimento studenti, modificabili solo tramite preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio".

Si impegna inoltre: a "rendere pubblici i contenuti dei suoi insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento; tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando, con il supporto del referente didattico della struttura, il programma di esame, il proprio curriculum vitae, e gli orari delle lezioni e del ricevimento degli studenti; rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d’esame, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone preventiva comunicazione pubblica; utilizzare, nell’esercizio dell’attività didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e dall’Ateneo;"
rendicontare la propria attività utilizzando l’apposito registro predisposto dall’Ateneo, anche in formato digitale; sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le dichiarazioni di cui al punto precedente secondo le modalità vigenti nell’Ateneo; rispettare il Codice Etico”.

Il Personale CNR per effetto dell’esecuzione della presente Convenzione parteciperà al Consiglio del Corso di studio nell’ambito del quale è impegnato in attività didattiche in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni delle attività didattiche (che si allega).

Art. 8
Copertura assicurativa – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il CNR e L’Università La Sapienza - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali provvedono alla copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente Convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa.

Art. 10
Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

I singoli rapporti fondati sulla presente convenzione operativa si intendono automaticamente risolti qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere l’attività didattica/di ricerca presso l’UNIVERSITÀ/CNR. volte.

La cessazione dei singoli rapporti di cui al comma precedente ha effetto a far data dal 1 febbraio dell’anno accademico successivo a quello nel quale devono essere espletate le attività didattiche indicate nella scheda individuale di cui all’art. 1, comma 2 del D.M. n. 246786 ovvero, nel caso di attività di ricerca,
allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di
recesso/dichiarazione di revoca.

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente
assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di
adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del
rapporto ai sensi dell'art.1453 c.c.

Art. 11
Clausole finali

Le parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa
nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la
controversia in tale modo il foro competente sarà quello di Roma.

La presente Convenzione operativa è sottoscritta con firma digitale ai sensi
dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005.

La presente Convenzione operativa sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli
artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale
registrazione sono a carico della parte richiedente.

Roma, 21 febbraio 2017

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Prof. Massimo Inguscio

Facoltà di Scienze MFN
Il Preside
Prof. Vincenzo Nesi

INGUSCIO MASSIMO
27.02.2017 15:59:22 CET

Nesi Vincenzo
21.02.2017 12:22:06 CET